II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 ottobre 1985

che modifica la decisione 78/476/CEE relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi

(85/477/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1141/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con la decisione 78/476/CEE (4), modificata da ultimo dalla decisone 83/495/CEE (5), il Consiglio ha constatato che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in taluni paesi terzi offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli stati membri;

considerando che nel frattempo si è constatato che, per talune varietà, anche in Australia le selezioni conservatrici possono essere controllate ufficialmente;

considerando che l'esame delle condizioni dei controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in Australia ha dimostrato che tali controlli offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli stati membri;

considerando che è opportuno che l'Australia benefici dell'equivalenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1985, il punto seguente è inserito nell'allegato della decisione 78/476/CEE:

1	2	3	4
Numero d'ordine	Paese	Servizio responsabile dell'esecuzione dei controlli	Specie
01	Australia (AUS)	Commonwealth Department of Primary Industry, Canberra	Specie di piante agricole di cui alle direttive 66/401/CEE e 69/208/CEE. Specie orticole di cui alla direttiva 70/458/CEE

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 27.
(3) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
(4) GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 19.
(5) GU n. L 275 dell'8. 10. 1983, pag. 18.

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH